



# *Comune di Pizziconi*

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## ORDINANZA SINDACALE

n. 14 del 20/03/2020

**Oggetto: GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ULTERIORI MISURE.**

### IL SINDACO

**Visto** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone rosse”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

**Richiamate:**

- l'Ordinanza Sindacale nr. 11 del 11.03.2019 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in via permanente;
- l'Ordinanza Sindacale nr. 12 del 11.03.2019 con la quale si sono recepite integralmente le disposizioni del Governo;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12 marzo 2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: <<Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro>>;

**Vista** la Circolare del Prefetto di Reggio Calabria Prot. n. 29015 del 12 marzo 2020;

**Rilevato** che il DPCM 11 marzo 2020 non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

**Richiamata** la direttiva dell’Agenzia delle Dogane del 12.03.2020 indirizzata a tutti i concessionari di gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (es. tabaccai) nella quale si chiede il blocco delle slot machine e la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per attività di gioco;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Preso atto** dell'evoluzione che il contagio, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, ha subito un incremento sull'intero territorio nazionale inclusa la Calabria e la Provincia di Reggio Calabria;

**Ritenuto che, al fine di evitare il diffondersi del virus sul territorio di Rizziconi, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur restando nei confini dell'alveo normativo in vigore, la**

dimensione delle limitazioni agli spostamenti già disposte, contingentando l'orario di apertura delle attività contemplate dall'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020;

Richiamata integralmente l'Ordinanza Sindacale nr. 13 del 17.03.2019, della quale l'odierna è da intendersi come integrazione;

**Considerato che** la presente Ordinanza, essendo attuativa delle disposizioni governative, non incontra il limite dell'art. 35 D.L. 02 marzo 2020 n. 9 poiché ampia le previsioni dei provvedimenti ministeriali senza porsi in contrario con esse;

Tutto ciò premesso e considerato,

**Visto** il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

**Visto** l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

## **ORDINA**

a) **che tutte le attività come dettato dall'allegato 1 del DPCM del 11 marzo 2020, con esclusione dei distributori di carburante e delle attività ricettive nonché di tutte quelle non espressamente oggetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 DEVONO ESPLETARE L'APERTURA AL PUBBLICO ESCLUSIVAMENTE ENTRO TALI ORARI:**

- **supermercati, discount alimentari, minimercati a altri esercizi non specializzati di generi alimentari vari (compresi i distributori automatici):**

**APERTURA ore 07:00**

**CHIUSURA ore 18:00**

**con la raccomandata alternativa di potersi organizzare, laddove possibile, per consegne a domicilio restando chiusi al pubblico;**

- **attività non alimentari:**

**APERTURA ORE 07:00**

**CHIUSURA ORE 13:00**

b) **che gli esercizi - nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (es. tabaccai, edicole) – sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività previste dal DPCM del 11 marzo 2020, e HANNO L'OBBLIGO DELLA SOSPENSIONE IMMEDIATA di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci, lotto e tipologie similari.**

**Tutte le attività rimarranno chiuse la domenica.**

## **AVVERTE**

Che per quanto non espressamente disposto nella presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 come richiamate dal DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020.

Che le violazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 257/2000 oltre la sospensione dell'attività.

La presente Ordinanza avrà effetto fino a nuove disposizioni governative o nuova ordinanza che ne annullino gli effetti.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro;
- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro;
- alla Polizia Locale.

e pubblicata sull'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 20/03/2020

**Il Sindaco**  
*f.to Alessandro Giovinazzo*